



Roma, 28 marzo 2000

**CIRCOLARE N. 53/2000**

**OGGETTO: PREVIDENZA - RIFORMA INAIL - PRIMI ADEMPIMENTI - D.LGVO 23.2.2000, N.38, SU G.U. N.50 DELL'1.3.2000 - NOTA INFORMATIVA INAIL DEL 13.3.2000.**

In attuazione della legge delega n.144/99 il Governo ha varato la riforma dell'INAIL, in parte anticipata, come è noto, dalla delibera dello stesso Istituto del 26 gennaio scorso che ha disposto un abbattimento del 5% sui premi dovuti per il 2000 dalla generalità dei settori.

Si segnalano di seguito alcune novità immediatamente operative per i datori di lavoro con riserva di tornare sull'argomento per una analisi completa della riforma non appena saranno emanati i provvedimenti applicativi.

**Dirigenti** (art.4) - Facendo chiarezza su una questione controversa, è stato precisato che dal 16 marzo 2000 (data di entrata in vigore del decreto n.38) l'obbligo assicurativo contro gli infortuni riguarda anche i dirigenti, pur se già assicurati con polizze private in forza di previsioni contrattuali (si pensi ad esempio all'art.17 del CCNL dirigenti trasporto merci) e semprechè l'attività svolta comporti rischi infortunistici. In pratica l'assicurazione INAIL scatta qualora il dirigente per lo svolgimento delle proprie mansioni abbia necessità di:

- utilizzare in via non occasionale veicoli a motore personalmente condotti;
- fare uso diretto di apparecchiature elettriche (computers, calcolatrici, macchine da scrivere, ecc.)
- frequentare ambienti in cui si svolgono attività a rischio (depositi, centri elettronici, ecc.).

Alla luce della nuova disposizione entro il **15 aprile prossimo** i datori di lavoro dovranno assicurare all'INAIL i dirigenti presentando alle relative sedi l'apposita denuncia riportante per ogni interessato dati anagrafici, codice fiscale, retribuzione, durata del rapporto e descrizione dell'attività svolta. Nessun adempimento dovrà essere effettuato nel caso di dirigenti già assicurati o non esposti ad alcun rischio.

Per quanto riguarda i premi, il cui versamento avverrà alle scadenze e con le modalità ordinarie, da parte del Ministero del Lavoro saranno stabilite le tariffe specifiche per i rischi dei dirigenti. In ogni caso il premio non dovrà essere calcolato come per la generalità dei lavoratori sulle retribuzioni effettivamente erogate, bensì sul massimale adottato per la liquidazione delle rendite INAIL (pari attualmente a lire 39.709.000 annue); conseguentemente anche le eventuali prestazioni assicurative saranno liquidate sulla base di detto massimale.

**Parasubordinati** (art.5) - Sempre a decorrere dal 16 marzo di quest'anno l'assicurazione contro gli infortuni è stata estesa anche ai cosiddetti *parasubordinati*, cioè ai lavoratori indicati dall'art.49, comma 2, lettera a) del TUIR (collaboratori coordinati e continuativi, amministratori, sindaci o revisori di società, collaboratori a giornali e riviste) i quali, come è noto, in base alla legge n.335/95 già sono soggetti a contribuzione previdenziale. Ovviamente anche in questo caso l'obbligo assicurativo non sussiste se il parasubordinato non risulti esposto ad alcuno dei rischi coperti dall'INAIL. L'obbligo inoltre non ricorre quando il rapporto di collaborazione comporti la frequenza occasionale dei locali dell'azienda committente pur se in essi si svolgano attività a rischio; è questo il caso, ad esempio, dei componenti di commissioni, consigli di amministrazione o collegi sindacali che percepiscano compensi unicamente per la partecipazione periodica alle riunioni dell'organo collegiale.

In analogia a quanto già previsto per il contributo previdenziale, anche il premio assicurativo sarà ripartito nella misura di un terzo a carico del lavoratore parasubordinato e di due terzi a carico dell'azienda committente e

dovrà essere calcolato sull'ammontare dei compensi percepiti al netto della deduzione forfettaria del 6% (5% se detto ammontare supera i 40 milioni annui) prevista ai fini fiscali; in ogni caso il premio sarà calcolato nei limiti del minimale e del massimale previsto per la liquidazione delle rendite INAIL (rispettivamente pari a lire 21.382.000 e a lire 39.709.000).

Entro la medesima scadenza del 15 aprile anche per i parasubordinati dovrà essere aperta dalle aziende committenti un'apposita posizione assicurativa secondo le modalità già viste per i dirigenti. Le stesse aziende saranno inoltre tenute a registrare i lavoratori in questione sui libri obbligatori (*libro paga* e *libro matricola*) previsti per la generalità dei dipendenti; al riguardo l'INAIL ha in corso contatti con il Ministero del Lavoro per semplificare tale adempimento tenuto conto della particolare natura del rapporto intercorrente con i lavoratori in questione.

**Generalità dei lavoratori** (art.14) - Al fine di potenziare l'efficacia dei controlli sulle evasioni contributive, e' stato introdotto l'obbligo per i datori di lavoro di comunicare all'INAIL il codice fiscale dei nuovi assunti e dei lavoratori che cesseranno dal lavoro. La comunicazione dovrà avvenire lo stesso giorno in cui inizia o cessa la prestazione lavorativa secondo le modalità indicate dall'Istituto nella nota informativa in oggetto (posta ordinaria, fax, posta elettronica, supporto informatico). L'omessa o tardiva comunicazione sarà punita con una sanzione amministrativa di lire centomila per ogni lavoratore.

- Per riferimenti confronta circ.ri conf.li n.27/2000 e n.89/1999

**ALLEGATO 1**

**G.U. N.50 DELL'1.3.2000 (fonte Guritel)**

DECRETO LEGISLATIVO 23 febbraio 2000, n. 38

**Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144.**

**Capo I**

**Disposizioni in materia di premi dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL).**

**Art. 1.**

**Ambito di applicazione delle gestioni**

1. A decorrere dal 1 gennaio 2000, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modifiche ed integrazioni, di seguito denominato "testo unico", nell'ambito della gestione industria di cui al titolo I del medesimo testo unico, sono individuate, ai fini tariffari, le seguenti quattro gestioni separate:

a) industria, per le attività: manifatturiere, estrattive, impiantistiche; di produzione e distribuzione dell'energia, gas ed acqua; dell'edilizia; dei trasporti e comunicazioni; della pesca; dello spettacolo; per le relative attività ausiliarie;

b) artigianato, per le attività di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modifiche ed integrazioni;

c) terziario, per le attività: commerciali, ivi comprese quelle turistiche; di produzione, intermediazione e prestazione dei servizi anche finanziari; per le attività professionali ed artistiche: per le relative attività ausiliarie;

d) altre attività, per le attività non rientranti fra quelle di cui alle lettere a), b) e c), fra le quali quelle svolte dagli enti pubblici, compresi lo Stato e gli enti locali, e quelle di cui all'articolo 49, comma 1, lettera e), della legge 9 marzo 1989, n.88.

2. A ciascuna delle quattro gestioni di cui al comma 1 sono riferite le attività protette di cui all'articolo 1 del testo unico.

**Art. 2.**

**Classificazione dei datori di lavoro**

1. I datori di lavoro indicati all'articolo 9 del testo unico sono classificati nelle gestioni individuate all'articolo 1 ai sensi dell'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Per i settori non ricadenti nell'ambito dell'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni e integrazioni e per i soggetti non classificabili ai sensi del comma 1, la classificazione e' disposta dall'INAIL.

3. Avverso i provvedimenti adottati ai sensi del comma 2 e' dato ricorso al consiglio di amministrazione dell'INAIL, che decide in via definitiva, con la procedura indicata nell'articolo 45 del testo unico.

4. I datori di lavoro devono denunciare all'INAIL le modifiche soggettive ed oggettive che comportino la variazione della classificazione prevista dal presente articolo ai sensi dell'articolo 12 del testo unico.

#### **Art. 3.**

##### **Tariffe dei premi**

1. Fermo restando l'equilibrio finanziario complessivo della gestione industria, per ciascuna delle gestioni di cui all'articolo 1 sono approvate, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, distinte tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le relative modalita' di applicazione, tenendo conto dell'andamento infortunistico aziendale e dell'attuazione delle norme di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni, nonche' degli oneri che concorrono alla determinazione dei tassi di premio.

2. In sede di prima applicazione, le tariffe di cui al comma 1 sono aggiornate entro il triennio successivo alla data di entrata in vigore delle stesse.

3. Ogni tariffa stabilisce, per ciascuna delle lavorazioni in essa comprese, il tasso di premio nella misura corrispondente al relativo rischio medio nazionale in modo da includere l'onere finanziario di cui al secondo comma dell'articolo 39 del testo unico.

4. In considerazione della peculiarita' dell'attivita' espletata, sono introdotte, in via sperimentale, per i lavoratori autonomi artigiani, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del consiglio di amministrazione dell'INAIL, speciali forme e livelli tariffari che, assicurando un trattamento minimo di tutela obbligatoria, consentano flessibilita' nella scelta degli stessi, anche in considerazione delle iniziative intraprese per migliorare il livello di sicurezza e salute sul lavoro.

5. Le tariffe dei premi relative al triennio 2000-2002, si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2000. Fino all'adozione dei provvedimenti dell'INAIL in applicazione dei decreti ministeriali di approvazione delle suddette tariffe, il premio anticipato di cui all'articolo 44 del testo unico e successive modificazioni, e' calcolato sulla base della tariffa dei premi in vigore al 31 dicembre 1999, e' versato provvisoriamente nella misura del 95 per cento dell'importo cosi' determinato. Limitatamente all'anno 2000 i termini stabiliti dall'articolo 28, quarto comma, e dall'articolo 44, secondo comma, del testo unico, e successive modificazioni, sono prorogati al 16 marzo. Il decreto ministeriale di approvazione delle tariffe fissera', nelle relative modalita' di applicazione, i criteri per eventuali conguagli.

6. Ferma restando la possibilita' di modifica con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, la misura massima dei tassi medi nazionali e' ridotta al 130 per mille.

7. Ai fini del finanziamento del disavanzo della gestione agricoltura e' autorizzata per gli anni 2000 e 2001 la spesa di lire 700 miliardi annui, ai sensi dell'articolo 55, comma 1, lettera o), della legge 17 maggio 1999, n. 144, e relative disposizioni attuative. Per gli anni successivi, nei limiti di lire 700 miliardi annui, la spesa e' autorizzata subordinatamente all'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, emanati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

#### **Art. 4.**

##### **Assicurazione dei lavoratori dell'area dirigenziale**

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, fermo restando quanto disposto dagli articoli 1 e 4 del testo unico, sono soggetti all'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali i dipendenti dai soggetti di cui all'articolo 9 del

testo unico, appartenenti all'area dirigenziale anche qualora vigano previsioni, contrattuali o di legge, di tutela con polizze privatistiche. La retribuzione valevole ai fini contributivi e risarcitivi e' pari al massimale per la liquidazione delle rendite, di cui all'articolo 116, comma 3, del testo unico. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, vengono individuati i riferimenti tariffari per la classificazione delle lavorazioni svolte dai suddetti dipendenti.

2. I premi versati anteriormente alla data dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo conservano la loro efficacia anche ai fini delle relative prestazioni. Per l'anno 1999 e fino all'entrata in vigore del presente decreto legislativo, la retribuzione valevole ai fini della determinazione del premio e' quella indicata nel comma 1. Nel caso di infortuni sul lavoro o malattie professionali che comportino l'obbligo per l'INAIL di corrispondere prestazioni per periodi antecedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il relativo rapporto assicurativo decorre dalla data dell'evento indennizzato.

3. Ferma restando la decorrenza dell'obbligo assicurativo e del diritto alle prestazioni dalla data di cui al comma 1, in sede di prima applicazione, i termini per la presentazione delle denunce di cui all'articolo 12 del testo unico sono stabiliti in trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

#### **Art. 5.**

##### **Assicurazione dei lavoratori parasubordinati**

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono soggetti all'obbligo assicurativo i lavoratori parasubordinati indicati all'articolo 49, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, qualora svolgano le attivita' previste dall'articolo 1 del testo unico o, per l'esercizio delle proprie mansioni, si avvalgano, non in via occasionale, di veicoli a motore da essi personalmente condotti.

2. Ai fini dell'assicurazione INAIL il committente e' tenuto a tutti gli adempimenti del datore di lavoro previsti dal testo unico.

3. Il premio assicurativo e' ripartito nella misura di un terzo a carico del lavoratore e di due terzi a carico del committente.

4. Ai fini del calcolo del premio la base imponibile e' costituita dai compensi effettivamente percepiti, salvo quanto stabilito dall'articolo 116, comma 3, del testo unico. Il tasso applicabile all'attivita' svolta dal lavoratore e' quello dell'azienda qualora l'attivita' stessa sia inserita nel ciclo produttivo, in caso contrario, dovra' essere quello dell'attivita' effettivamente svolta.

5. Ferma restando la decorrenza dell'obbligo assicurativo e del diritto alle prestazioni dalla data di cui al comma 1, in sede di prima applicazione, i termini per la presentazione delle denunce di cui all'articolo 12 del testo unico sono stabiliti in trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

#### **Art. 6.**

##### **Assicurazione degli sportivi professionisti**

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono soggetti all'obbligo assicurativo gli sportivi professionisti dipendenti dai soggetti di cui all'articolo 9 del testo unico, anche qualora vigano previsioni, contrattuali o di legge, di tutela con polizze privatistiche. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, saranno stabilite le retribuzioni e i relativi riferimenti tariffari ai fini della determinazione del premio assicurativo.

2. Ferma restando la decorrenza dell'obbligo assicurativo e del diritto alle prestazioni dalla data di cui al comma 1, in sede di prima applicazione, i termini per la presentazione delle denunce di cui all'articolo 12 del testo

unico sono stabiliti in trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

#### **Art. 7.**

##### **Lavoratori italiani operanti nei Paesi extracomunitari**

1. Le tariffe di cui all'articolo 3 si applicano anche per le attività svolte dai lavoratori italiani operanti nei Paesi extracomunitari, di cui al decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398.

2. In caso di insussistenza dell'ultima condizione indicata nell'articolo 2, comma 6-bis, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, i datori di lavoro sono tenuti al pagamento, nei confronti dell'INAIL, di un premio integrativo, da applicarsi con decorrenza dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto-legge, a copertura delle prestazioni dovute dall'Istituto stesso ai sensi del testo unico. La misura del premio integrativo è determinata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL. I premi versati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo restano acquisiti e conservano la loro efficacia anche ai fini delle relative prestazioni.

#### **Art. 8.**

##### **Retribuzioni di ragguglio**

1. All'articolo 30 il quarto comma del testo unico è sostituito dal seguente: "Nei casi in cui i prestatori d'opera non percepiscano retribuzione fissa o comunque la remunerazione non sia accettabile, si assume, qualora non siano stabilite tabelle fisse di salari medi o convenzionali, la retribuzione valida ai fini della determinazione del minimale di legge per la liquidazione delle rendite di cui all'articolo 116, comma 3.".

#### **Capo II**

### **Disposizioni in materia di prestazioni**

#### **Art. 9.**

##### **Rettifica per errore**

1. Le prestazioni a qualunque titolo erogate dall'istituto assicuratore possono essere rettificate dallo stesso Istituto in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione delle prestazioni. Salvo i casi di dolo o colpa grave dell'interessato accertati giudizialmente, l'istituto assicuratore può esercitare la facoltà di rettifica entro dieci anni dalla data di comunicazione dell'originario provvedimento errato.

2. In caso di mutamento della diagnosi medica e della valutazione da parte dell'istituto assicuratore successivamente al riconoscimento delle prestazioni, l'errore, purché non riconducibile a dolo o colpa grave dell'interessato accertati giudizialmente, assume rilevanza ai fini della rettifica solo se accertato con i criteri, metodi e strumenti di indagine disponibili all'atto del provvedimento originario.

3. L'errore non rettificabile comporta il mantenimento delle prestazioni economiche in godimento al momento in cui l'errore stesso è stato rilevato.

4. È abrogato il primo periodo del comma 5 dell'articolo 55 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

5. I soggetti nei cui confronti si è proceduto a rettifica delle prestazioni sulla base della normativa precedente possono chiedere all'istituto assicuratore il riesame del provvedimento.

6. Nei casi prescritti o definiti con sentenza passata in giudicato, la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. In caso di accoglimento la riattribuzione della prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo alla domanda e non dà diritto alla restituzione di somme arretrate.

7. Nei casi non prescritti o non definiti con sentenza passata in giudicato, per la presentazione della domanda si applica, se più favorevole, il termine di cui al comma 6. In caso di accoglimento della domanda, la riattribuzione della prestazione avverrà con decorrenza dalla data di annullamento o di riduzione della stessa.

## **Art. 10.**

### **Malattie professionali**

1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, e' costituita una commissione scientifica per l'elaborazione e la revisione periodica dell'elenco delle malattie di cui all'articolo 139 e delle tabelle di cui agli articoli 3 e 211 del testo unico, composta da non piu' di quindici componenti in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, del Ministero della sanita', del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'Istituto superiore della sanita', del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dell'Istituto italiano di medicina sociale, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'INAIL, dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), nonche' delle Aziende sanitarie locali (ASL) su designazione dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Con il medesimo decreto vengono stabilite la composizione e le norme di funzionamento della commissione stessa.

2. Per l'espletamento della sua attivita' la commissione si puo' avvalere della collaborazione di istituti ed enti di ricerca.

3. Alla modifica e all'integrazione delle tabelle di cui agli articoli 3 e 211 del testo unico, si fa luogo, su proposta della commissione di cui al comma 1, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanita', sentite le organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative.

4. Fermo restando che sono considerate malattie professionali anche quelle non comprese nelle tabelle di cui al comma 3 delle quali il lavoratore dimostri l'origine professionale, l'elenco delle malattie di cui all'articolo 139 del testo unico conterra' anche liste di malattie di probabile e di possibile origine lavorativa, da tenere sotto osservazione ai fini della revisione delle tabelle delle malattie professionali di cui agli articoli 3 e 211 del testo unico. Gli aggiornamenti dell'elenco sono effettuati con cadenza annuale con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su proposta della commissione di cui al comma 1. La trasmissione della copia della denuncia di cui all'articolo 139, comma 2, del testo unico e successive modificazioni e integrazioni, e' effettuata, oltre che alla azienda sanitaria locale, anche alla sede dell'istituto assicuratore competente per territorio.

5. Ai fini del presente articolo, e' istituito, presso la banca dati INAIL, il registro nazionale delle malattie causate dal lavoro ovvero ad esso correlate. Al registro possono accedere, in ragione della specificita' di ruolo e competenza e nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, oltre la commissione di cui al comma 1, le strutture del Servizio sanitario nazionale, le direzioni provinciali del lavoro e gli altri soggetti pubblici cui, per legge o regolamento, sono attribuiti compiti in materia di protezione della salute e di sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

## **Art. 11.**

### **Rivalutazione delle rendite**

1. Con effetto dall'anno 2000 e a decorrere dal 1 luglio di ciascun anno la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, e' rivalutata annualmente, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con il Ministro della sanita', nei casi previsti dalla normativa vigente, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto all'anno precedente. Gli incrementi annuali, come sopra determinati, verranno riassorbiti nell'anno in cui scattera' la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata all'articolo 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo articolo 20.

2. I principi di cui al comma 1 si applicano anche alle rendite corrisposte da altri enti gestori dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro previsti dal testo unico.

#### **Art. 12.**

##### **Infortunio in itinere**

1. All'articolo 2 e all'articolo 210 del testo unico e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha piu' rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti. L'interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti. L'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato. Restano, in questo caso, esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall'abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni; l'assicurazione, inoltre, non opera nei confronti del conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida.".

#### **Art. 13.**

##### **Danno biologico**

1. In attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico come la lesione all'integrita' psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacita' di produzione del reddito del danneggiato.

2. In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali verificatisi o denunciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l'INAIL nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni:

a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrita' psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento e' erogato in capitale, dal 16 per cento e' erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico". Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'eta' dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;

b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attivita' lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilita' dello stesso. La retribuzione, determinata con le modalita' e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti". La corrispondente quota di rendita, rapportata al grado di menomazione, e' liquidata con le modalita' e i criteri di cui all'articolo 74 del testo unico.

3. Le tabelle di cui alle lettere a) e b), i relativi criteri applicativi e i successivi adeguamenti sono approvati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL. In sede di prima attuazione il decreto ministeriale e' emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

4. Entro dieci anni dalla data dell'infortunio, o quindici anni se trattasi di malattia professionale, qualora le condizioni dell'assicurato, dichiarato guarito senza postumi d'invalidita' permanente o con postumi che non raggiungono il minimo per l'indennizzabilita' in capitale o per l'indennizzabilita' in rendita, dovessero aggravarsi in conseguenza dell'infortunio o della malattia professionale in misura da raggiungere l'indennizzabilita' in capitale o in rendita, l'assicurato stesso puo' chiedere all'istituto assicuratore la liquidazione del capitale o della rendita, formulando la domanda nei modi e nei termini stabiliti per la revisione della rendita in caso di aggravamento. L'importo della rendita e' decurtato dell'importo dell'eventuale indennizzo in capitale gia' corrisposto.

La revisione dell'indennizzo in capitale, per aggravamento della menomazione sopravvenuto nei termini di cui sopra, puo' avvenire una sola volta. Per le malattie neoplastiche, per la silicosi e l'asbestosi e per le malattie infettive e parassitarie la domanda di aggravamento, ai fini della liquidazione della rendita, puo' essere presentata anche oltre i limiti temporali di cui sopra, con scadenze quinquennali dalla precedente revisione.

5. Nel caso in cui l'assicurato, gia' colpito da uno o piu' eventi lesivi rientranti nella disciplina delle presenti disposizioni, subisca un nuovo evento lesivo si procede alla valutazione complessiva dei postumi ed alla liquidazione di un'unica rendita o dell'indennizzo in capitale corrispondente al grado complessivo della menomazione dell'integrita' psicofisica. L'importo della nuova rendita o del nuovo indennizzo in capitale e' decurtato dell'importo dell'eventuale indennizzo in capitale gia' corrisposto e non recuperato.

6. Il grado di menomazione dell'integrita' psicofisica causato da infortunio sul lavoro o malattia professionale, quando risulti aggravato da menomazioni preesistenti concorrenti derivanti da fatti estranei al lavoro o da infortuni o malattie professionali verificatisi o denunciate prima della data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3 e non indennizzati in rendita, deve essere rapportato non all'integrita' psicofisica completa, ma a quella ridotta per effetto delle preesistenti menomazioni, il rapporto e' espresso da una frazione in cui il denominatore indica il grado d'integrita' psicofisica preesistente e il numeratore la differenza tra questa ed il grado d'integrita' psicofisica residuo dopo l'infortunio o la malattia professionale. Quando per le conseguenze degli infortuni o delle malattie professionali verificatisi o denunciate prima della data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3 l'assicurato percepisca una rendita o sia stato liquidato in capitale ai sensi del testo unico, il grado di menomazione conseguente al nuovo infortunio o alla nuova malattia professionale viene valutato senza tenere conto delle preesistenze. In tale caso, l'assicurato continuera' a percepire l'eventuale rendita corrisposta in conseguenza di infortuni o malattie professionali verificatisi o denunciate prima della data sopra indicata.

7. La misura della rendita puo' essere riveduta, nei modi e nei termini di cui agli articoli 83, 137 e 146 del testo unico. La rendita puo' anche essere soppressa nel caso di recupero dell'integrita' psicofisica nei limiti del minimo indennizzabile in rendita. In tale caso, qualora il grado di menomazione accertato sia compreso nel limite indennizzabile in capitale, viene corrisposto l'indennizzo in capitale calcolato con riferimento all'eta' dell'assicurato al momento della soppressione della rendita.

8. Quando per le condizioni della lesione non sia ancora accertabile il grado di menomazione dell'integrita' psicofisica e sia, comunque, presumibile che questa rientri nei limiti dell'indennizzo in capitale, l'istituto assicuratore puo' liquidare un indennizzo in capitale in misura provvisoria, dandone comunicazione all'interessato entro trenta giorni dalla data di ricevimento del certificato medico constatante la cessazione dell'inabilita' temporanea assoluta, con riserva di procedere a liquidazione definitiva non prima di sei mesi e non oltre un anno dalla data di ricevimento del predetto certificato medico. In ogni caso l'indennizzo definitivo non puo' essere inferiore a quello provvisoriamente liquidato.

9. In caso di morte dell'assicurato, avvenuta prima che l'istituto assicuratore abbia corrisposto l'indennizzo in capitale, e' dovuto un indennizzo proporzionale al tempo trascorso tra la data della guarigione clinica e la morte.

10. Per l'applicazione dell'articolo 77 del testo unico si fa riferimento esclusivamente alla quota di rendita di cui al comma 2, lettera b).

11. Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni, si applica la normativa del testo unico, in quanto compatibile.

12. All'onere derivante dalla prima applicazione del presente articolo, valutato in lire 340 miliardi annui, si fa fronte con un'addizionale sui premi e contributi assicurativi nella misura e con le modalita' stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui al comma 3.

### **Capo III**

#### **Disposizioni in materia di semplificazione e snellimento delle procedure**

##### **Art. 14.**

##### **Norme in materia di procedure e speditezza dell'azione amministrativa**

1. Al fine di garantire maggiore speditezza all'azione amministrativa, il consiglio di amministrazione dell'INAIL puo' adottare delibere intese a semplificare e a snellire aspetti procedurali della disciplina dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Tali delibere sono soggette all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. La presente disposizione non si applica ai procedimenti aventi ad oggetto diritti soggettivi.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, i datori di lavoro soggetti alle disposizioni del testo unico debbono comunicare all'INAIL, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 12 del medesimo testo unico, il codice fiscale dei lavoratori assunti o cessati dal servizio contestualmente all'instaurazione del rapporto di lavoro o alla sua cessazione. In caso di omessa o errata comunicazione e' applicata una sanzione amministrativa di lire centomila per lavoratore. Ai proventi derivanti dalla comminazione di detta sanzione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 197 del testo unico e successive modificazioni e integrazioni.

### **Capo IV**

#### **Disposizioni in materia di riordinamento dei compiti e della gestione del Casellario centrale infortuni.**

##### **Art. 15.**

##### **Natura e funzione del Casellario centrale infortuni**

1. Il Casellario centrale infortuni, di seguito denominato Casellario, svolge con autonomia gestionale una funzione pubblica, sotto la vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, avvalendosi della struttura e delle risorse organizzative poste a disposizione dall'INAIL, il quale provvede alle relative necessita', determinate secondo le indicazioni dell'organo di governo del Casellario, di cui all'articolo 19, comma 2, mediante previsione di spesa su separato capitolo nell'ambito del bilancio dell'Istituto.

2. Il Casellario e' titolare della banca dati, relativa agli infortuni professionali e non professionali ed alle malattie professionali, la quale viene alimentata dai soggetti indicati nell'articolo 17, in seguito denominati utenti.

##### **Art. 16.**

##### **Compiti del Casellario**

1. Il Casellario svolge i seguenti compiti:

a) archiviare, conservare, comunicare agli utenti dati, relativi a casi d'infortunio professionale e non professionale e di malattia professionale, i quali importino invalidita' permanente o morte, anche a prescindere da uno specifico evento lesivo;

b) elaborare i dati, mediante procedure informatiche, che consentano l'ottimizzazione della loro utilizzazione anche in forma aggregata da parte dei soggetti autorizzati;

c) favorire l'integrazione ed il raccordo della propria banca dati con altre analoghe a livello nazionale e sovranazionale, nonche' con quelle a carattere previdenziale.

2. Puo', altresì, fornire dati in forma aggregata per indagini conoscitive alle istituzioni pubbliche e private di studi e ricerche.

##### **Art. 17.**

##### **Utenti del Casellario**

1. Sono autorizzati all'accesso alle informazioni contenute nella banca dati:

a) gli istituti che esercitano l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro;

b) gli enti che esercitano, congiuntamente o disgiuntamente, l'assicurazione contro i rischi di infortunio e l'assicurazione contro i rischi derivanti dalla circolazione di automezzi, soggetti al controllo dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP).

#### **Art. 18.**

##### **Obblighi e diritti degli utenti**

1. Gli utenti sono tenuti a comunicare al Casellario i casi d'invalidita' derivanti da infortunio professionale e non o da malattia professionale, il relativo grado ed eventuali variazioni o altri casi d'invalidita' o di morte, comunque accertati nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali.

2. I soggetti di cui al comma 1, hanno diritto ad acquisire i dati relativi a casi d'infortunio professionale e non professionale e di malattia professionale, i quali importino invalidita' permanente o morte, nonche' dati in forma aggregata per indagini conoscitive sull'esistenza di precedenti, anche indipendentemente dal verificarsi di un evento lesivo.

3. Le comunicazioni relative agli eventi di cui ai commi 1 e 2 devono essere effettuate nei termini e con le modalita' indicati nel regolamento di esecuzione, di cui all'articolo 22.

4. Gli utenti rispondono in proprio, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche e integrazioni, della utilizzazione dei dati acquisiti dal Casellario.

5. Per consentire l'adeguamento delle strutture organizzative ed informative, l'obbligo di cui al comma 1 relativo agli enti che esercitano l'assicurazione contro i rischi derivanti dalla circolazione di automezzi decorre a partire dall'anno successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione di cui all'articolo 22.

#### **Art. 19.**

##### **Organi del Casellario**

1. Gli organi del Casellario sono:

- a) comitato di gestione;
- b) presidente;
- c) il dirigente responsabile del casellario.

2. Il comitato di gestione, di seguito denominato comitato, e' composto da:

- a) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con funzioni di presidente;
- b) un rappresentante dell'INAIL;
- c) un rappresentante dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA);
- d) un rappresentante dell'utenza pubblica diverso dall'INAIL;
- e) un rappresentante dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati dell'agricoltura (ENPAIA);
- f) un rappresentante delle imprese di assicurazione designato dall'Associazione nazionale tra le imprese assicuratrici (A.N.I.A.);
- g) il dirigente responsabile del Casellario, designato dall'INAIL;
- h) due esperti, uno in materia di assicurazione e uno in materia di discipline statistiche, designati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Su delibera del comitato di gestione approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale puo' essere variata la composizione del comitato medesimo in funzione delle esigenze emergenti.

3. I membri, nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, durano in carica quattro anni e possono essere confermati per una sola volta. Il comitato e' validamente costituito con la presenza della meta' piu' uno dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta. Il comitato svolge i seguenti compiti:

- a) stabilisce le modalita' per l'acquisizione e la gestione dei dati;
- b) determina le linee generali e i criteri di massima per la gestione del servizio;
- c) delibera il regolamento di esecuzione di cui all'articolo 22;
- d) determina i contributi dovuti dagli utenti, in base alla spesa effettivamente sostenuta;

e) sovrintende in genere al funzionamento ed alla gestione del Casellario, adottando i necessari provvedimenti;

f) delibera, annualmente, il bilancio di previsione e il conto consuntivo della gestione e lo sottopone al consiglio di amministrazione dell'INAIL.

4. Il presidente:

a) ha la rappresentanza legale del Casellario;

b) assume i provvedimenti di carattere indilazionabile, sottoponendoli a ratifica del comitato nella prima riunione utile.

5. Il dirigente responsabile del Casellario:

a) cura l'esecuzione delle deliberazioni del comitato;

b) dirige i servizi e, sulla base delle deliberazioni del comitato, organizza il funzionamento di essi;

c) segnala al comitato i casi di inadempienza da parte degli utenti;

d) firma gli atti di gestione in conformita' alla disciplina di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, nonche' gli altri la cui firma sia a lui delegata dal presidente;

e) esercita in genere tutte le attribuzioni a lui demandate dal comitato;

f) svolge una funzione di collegamento con le strutture competenti dell'INAIL, in ordine all'acquisizione e gestione delle risorse ed alla regolazione dei flussi finanziari nell'ambito del bilancio dell'INAIL.

**Art. 20.**

**S a n z i o n i**

1. L'inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 18, comma 1, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa di L. 50.000, maggiorata del 10 per cento in ogni caso di reiterazione.

Ai proventi derivanti dalla comminazione di detta sanzione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 197 del testo unico, e successive modificazioni e integrazioni.

**Art. 21.**

**Contributi**

1. Le spese per le modifiche strutturali, l'aggiornamento delle tecnologie, il funzionamento in genere del Casellario sono anticipate dall'INAIL e, successivamente, ripartite tra gli utenti di cui all'articolo 17.

2. Il contributo viene determinato, annualmente, dal comitato, in base alla spesa effettivamente sostenuta per il servizio e commisurato ad una percentuale dei premi e contributi di assicurazione, ivi compresi, nel limite del 10 per cento i premi di assicurazione relativi alla responsabilita' civile auto, incassati nell'anno di riferimento.

**Art. 22.**

**Regolamento di esecuzione**

1. Le norme di esecuzione del presente capo, nonche' le modalita' di individuazione dei responsabili del trattamento dei dati ed il sistema di sicurezza degli accessi nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sono disciplinati con regolamento, adottato dal comitato entro novanta giorni dal suo insediamento ed approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

2. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con le norme di cui al presente capo.

**Capo V**

**Interventi per il miglioramento delle misure di prevenzione**

**Art. 23.**

**Programmi e progetti in materia di sicurezza e igiene del lavoro**

1. E' istituito, in via sperimentale, per il triennio 1999-2001, in seno alla contabilita' generale dell'INAIL, apposita evidenza finalizzata, nel limite consentito dalla normativa comunitaria, ad interventi di sostegno di:

a) programmi di adeguamento delle strutture e dell'organizzazione alle normative di sicurezza e igiene del lavoro delle piccole e medie imprese e dei settori agricolo e artigianale, in attuazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;

b) progetti per favorire l'applicazione degli articoli 21 e 22 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, anche tramite la produzione di strumenti e prodotti informatici, multimediali, grafico visivi

e banche dati, da rendere disponibili per chiunque in forma gratuita o a costo di produzione.

2. Per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono determinate, in misura percentuale, sulla base delle risultanze del bilancio, le risorse economiche da conferire nei limiti di complessivi 600 miliardi di lire.

3. Nell'ambito dei poteri programmatori, l'INAIL determina:

a) i criteri di priorit  per l'ammissione dei progetti, avendo particolare riguardo all'ambito lavorativo in cui risulta pi  accentuato il fenomeno infortunistico;

b) le modalit  per la formulazione dei progetti;

c) i termini di presentazione dei progetti;

d) l'entit  delle risorse da destinare annualmente alle finalit  di cui al comma 1 con particolare riguardo ai programmi di adeguamento delle strutture e dell'organizzazione alla normativa in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro.

4. La determinazione di cui al comma 3 e' sottoposta all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

5. Il consiglio di amministrazione dell'INAIL, sulla base dei principi e dei criteri definiti dalle norme regolamentari di cui al comma 3, provvede all'approvazione dei singoli progetti.

#### **Art. 24.**

##### **Progetti formativi e per l'abbattimento delle barriere architettoniche**

1. Il consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INAIL definisce, in via sperimentale, per il triennio 1999-2001, d'intesa con le regioni, in raccordo con quanto stabilito in materia dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, indirizzi programmatici finalizzati alla promozione e al finanziamento dei progetti formativi di riqualificazione professionale degli invalidi del lavoro, nonch , in tutto o in parte, dei progetti per l'abbattimento delle barriere architettoniche nelle piccole e medie imprese e nelle imprese agricole e artigiane che sono tenute a mantenere in servizio o che assumono invalidi del lavoro, determinandone gli stanziamenti in relazione ai maggiori flussi finanziari derivanti dai piani di lotta all'evasione contributiva nel limite di 150 miliardi complessivi.

2. Sulla base degli indirizzi programmatici di cui al comma 1, il consiglio di amministrazione dell'INAIL definisce i criteri e le modalit  per l'approvazione dei singoli progetti in analogia a quanto previsto dall'articolo 23, comma 3.

#### **Capo VI**

##### **Primi interventi di riordino dell'assicurazione infortuni in agricoltura**

#### **Art. 25.**

##### **Denuncia degli infortuni sul lavoro**

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, l'obbligo di denuncia degli infortuni sul lavoro di cui agli articoli 238 e 239 del testo unico e' posto a carico del datore di lavoro, per gli operai agricoli a tempo determinato, e a carico del titolare del nucleo di appartenenza dell'infortunato, per i lavoratori agricoli autonomi.

2. Le modalit  operative per la denuncia di cui al comma 1 sono stabilite con delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL da approvarsi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

#### **Art. 26.**

##### **Verifiche ispettive per l'evasione e l'elusione assicurativa**

1. Sulla base delle risultanze dell'istruttoria per la liquidazione delle prestazioni per infortuni o malattia professionale, l'INAIL provvede ad effettuare adeguati controlli ispettivi circa la regolarit  assicurativa delle aziende di riferimento, nell'ambito di piani di attivit  concordati con l'INPS.

#### **Art. 27.**

##### **Banca dati**

1. L'INAIL provvede a realizzare, in raccordo con l'INPS e con l'Anagrafe delle aziende agricole di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, per quanto riguarda le informazioni sulle aziende assicurate, una banca dati per i rischi professionali in agricoltura in modo da rilevare informazioni su specifici andamenti infortunistici, distintamente per

diverse realta' produttive e per diverse zone territoriali, nonche' informazioni sulle cause e circostanze dell'evento lesivo, al fine di valutarne l'incidenza economica per settore, e in modo da formulare ipotesi di condizioni di equilibrio finanziario che tengano conto del rapporto di equilibrio fra solidarieta' di categoria e solidarieta' generale.

2. Alla banca dati di cui al comma 1 possono accedere le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative del settore.

**Art. 28.**

**Rideterminazione dei contributi**

1. Ai fini del riequilibrio e del risanamento della gestione agricoltura, compatibilmente con la specificita' del settore, fermo restando quanto disposto dagli articoli 257 e 262 del testo unico, e' previsto, per gli anni 2001-2005, un incremento dei contributi in quota capitaria dovuti dai lavoratori autonomi agricoli nella misura massima complessiva del 50 per cento.

2. Per gli anni 2001 e 2002, l'incremento dei contributi di cui al comma 1 e' fissato nella misura del 12,5 per cento per ciascun anno; per gli anni successivi, la misura dell'incremento e' stabilita con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL.

3. Con effetto dall'anno 2001 le aliquote contributive per i lavoratori agricoli dipendenti sono incrementate del 12,5 per cento.

4. A decorrere dall'anno 2001, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, puo' essere determinata la quota parte dei proventi derivanti dalla dismissione dei beni e dei diritti immobiliari dell'INAIL destinata a riduzione dell'incremento dei contributi del settore agricolo previsto dal presente articolo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 23 febbraio 2000

CIAMPI

D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri

Salvi, Ministro del lavoro e della previdenza sociale

Amato, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

Bindi, Ministro della sanita'

De Castro, Ministro delle politiche agricole e forestali

Visto, il Guardasigilli: Diliberto

DIREZIONE CENTRALE RISCHI

Roma, 13 marzo 2000

**ALLE STRUTTURE CENTRALI E TERRITORIALI**

OGGETTO: Estensione dell'obbligo assicurativo ai lavoratori dell'area dirigenziale, ai lavoratori parasubordinati e agli sportivi professionisti.

Denuncia contestuale dei codici fiscali dei lavoratori assunti o cessati dal servizio.

**Artt. 4, 5, 6 e 14, comma 2, Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.**

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1° marzo 2000 è stato pubblicato il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, recante *disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144*".

*1. Estensione dell'obbligo assicurativo a nuove categorie di lavoratori.*

Il decreto in parola pone attuazione alla delega contenuta nel citato articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, finalizzata, tra l'altro, all'estensione dell'obbligo assicurativo a nuove categorie di lavoratori, espressamente indicate dalla Legge delega.

In riferimento alle suddette previsioni, gli articoli 4, 5 e 6 del decreto legislativo n.38/2000 dispongono la introduzione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo (16 marzo 2000), dell'obbligo assicurativo antinfortunistico nei confronti delle seguenti categorie di lavoratori:

- lavoratori dell'area dirigenziale (articolo 4);
- lavoratori parasubordinati (articolo 5);
- sportivi professionisti (articolo 6).

Per l'attuazione di tale obbligo, i citati articoli prevedono che, in sede di prima applicazione, le denunce di cui all'articolo 12 del Testo unico n. 1124/65 devono essere presentate, per i nuovi soggetti da assicurare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo e, quindi, entro il 15 aprile 2000.

Sempre i citati articoli individuano la disciplina applicabile in relazione alle nuove categorie di assicurati.

Al riguardo, va tuttavia annotato che - tranne che per i lavoratori parasubordinati, la cui disciplina è definita dallo stesso decreto legislativo in tutti i suoi aspetti applicativi - per i lavoratori dell'area dirigenziale e per gli sportivi professionisti il decreto legislativo rinvia a successivi decreti ministeriali, da assumere entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo su delibera del Consiglio di amministrazione dell'Istituto, la definizione di aspetti rilevanti ai fini della completa applicazione delle nuove disposizioni.

In particolare, ferma restando la suddetta decorrenza dell'obbligo assicurativo, dovranno essere individuati con successivi decreti ministeriali:

- i riferimenti tariffari per la classificazione delle lavorazioni svolte dai dipendenti dell'area dirigenziale;
- le retribuzioni ed i riferimenti tariffari ai fini della determinazione dei premi dovuti per gli sportivi professionisti.

*2. Denuncia contestuale dei codici fiscali dei lavoratori assunti o cessati dal servizio.*

Nell'ambito dello stesso decreto legislativo, l'articolo 14, comma 2, introduce l'obbligo dei datori di lavoro, soggetti all'assicurazione antinfortunistica presso l'INAIL, di comunicare contestualmente all'instaurazione del rapporto di lavoro o alla sua cessazione, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 12 del Testo unico n. 1124/65, il codice fiscale del lavoratore assunto o cessato dal servizio. La norma riferisce tale obbligo alle assunzioni ed alle cessazioni intervenute a decorrere dal 16 marzo 2000, disponendo altresì l'applicazione di una sanzione amministrativa in caso di omessa o errata comunicazione.

Si precisa, peraltro, che, in relazione alle fattispecie disciplinate dai citati articoli 4, 5 e 6 del decreto legislativo n. 38/2000 (lavoratori dell'area dirigenziale, lavoratori parasubordinati e sportivi professionisti), in sede di prima applicazione opera il termine del 15 Aprile 2000 indicato dai medesimi articoli per l'effettuazione delle denunce di cui all'art. 12 T. U..

Ciò premesso si forniscono, nelle schede allegate, le prime istruzioni utili per una corretta gestione dei nuovi casi di specie.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Firmato Dr. Alberigo Ricciotti)

- All. Scheda N. 1 – Assicurazione dei lavoratori dell'area dirigenziale
- Scheda N. 2 – Assicurazione dei lavoratori parasubordinati
- Scheda N. 3 – Assicurazione degli sportivi professionisti
- Scheda N. 4 – Denuncia contestuale delle assunzioni e cessazioni dal servizio

## **SCHEDA N. 1**

### **Assicurazione dei lavoratori dell'area dirigenziale – Art. 4 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38**

L'articolo 4 del decreto legislativo n. 38/2000 pone soluzione alla complessa problematica riguardante l'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dirigenti, fissando altresì i criteri per la composizione delle vertenze pendenti tra l'Istituto e le aziende.

#### **1. Soggetti assicurati**

La norma individua i nuovi soggetti da assicurare nei lavoratori appartenenti all'area dirigenziale. Come anticipato nella nota d'istruzioni trasmessa da questa Direzione il 3 marzo 2000, si conferma che devono intendersi per tali non solo i lavoratori in possesso della qualifica di dirigente ma anche quei lavoratori che, in carenza della predetta qualifica, sono inquadrati nell'area dirigenziale secondo le specifiche contrattazioni collettive nazionali.

#### **2. Decorrenza dell'obbligo**

La decorrenza dell'obbligo assicurativo in parola viene fissata alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 38/2000 (16 marzo 2000).

In deroga a tale ultima disposizione:

- sono fatti salvi, anche ai fini delle relative prestazioni, gli eventuali premi versati anteriormente alla suddetta data;
- il rapporto assicurativo decorre dalla data dell'evento indennizzato nel caso di infortuni sul lavoro o malattie professionali che comportino l'obbligo per l'INAIL di corrispondere prestazioni per periodi antecedenti all'entrata in vigore del decreto.

#### **3. Denunce di esercizio e di variazione**

In sede di prima applicazione, l'articolo in esame pone l'obbligo di presentare le denunce di cui all'articolo 12 del Testo unico n. 1124/65 nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 38/2000 (15 aprile 2000).

Considerata la natura speciale della disposizione, il suddetto termine massimo è applicabile anche alle denunce dovute per i lavoratori in parola ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo in esame. Devono pertanto ritenersi tempestivamente effettuate (e quindi non sanzionabili) le denunce presentate entro il 15 aprile 2000 in relazione ad assunzioni e cessazioni dal servizio di lavoratori dell'area dirigenziale intervenute dal 16 marzo 2000 al 15 aprile 2000.

Decorso il suddetto periodo di trenta giorni, operano, invece, i termini ordinari stabiliti dal citato articolo 12 del testo unico n. 1124/65 nonché, per gli aspetti ivi disciplinati, dall'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo in argomento.

#### **4. Retribuzione valevole ai fini contributivi e risarcitivi**

La disposizione individua nel massimale di rendita la retribuzione valevole ai fini contributivi e risarcitivi e stabilisce che detta retribuzione vada applicata anche per l'anno 1999.

Si precisa che il suddetto massimale opera per tutti i lavoratori dell'area dirigenziale, compresi i medici ed i dirigenti pubblici.

Considerato che la disposizione non abroga la speciale normativa vigente sul punto per i dirigenti operanti in Paesi extracomunitari con i quali non vengano specifici accordi in materia infortunistica, il citato massimale non è applicabile per detti lavoratori, in riferimento ai quali continua a valere, anche per l'anno 2000, la retribuzione fissata con apposito decreto ministeriale.

#### **5. Individuazione dei riferimenti tariffari**

L'articolo in esame demanda ad un successivo decreto ministeriale – da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo medesimo, su delibera del Consiglio di amministrazione dell'INAIL – la individuazione dei riferimenti tariffari per la classificazione delle lavorazioni svolte dai suddetti dipendenti.

Pur con le riserve legate al successivo iter della norma, si ritiene che, al riguardo, potranno essere previsti i seguenti riferimenti tariffari:

- voce "ad hoc", di nuova istituzione, per il personale dell'area dirigenziale che fa uso in via non occasionale di veicoli a motore personalmente condotti, e/o effettua accessi in cantieri opifici e simili; in tale voce è altresì compreso l'eventuale uso diretto di macchine da ufficio;
- attuale voce "0813" (che assumerà una nuova numerazione) per il personale dell'area dirigenziale che utilizzi soltanto macchine da ufficio.

#### ***Istruzioni operative***

### **1. Gestione delle posizioni assicurative acce prima della entrata in vigore del decreto legislativo n. 38/2000**

#### **a) Cessazione delle posizioni assicurative**

Le posizioni assicurative acce prima della entrata in vigore del decreto legislativo n. 38/2000 dovranno essere cessate con efficacia retroattiva qualora i relativi premi non siano stati versati dal datore di lavoro e non si siano verificati infortuni o malattie professionali che comportino l'obbligo di corrispondere prestazioni per periodi antecedenti all'entrata in vigore del decreto stesso.

#### **b) Conservazione delle posizioni assicurative**

Il decreto legislativo prevede, nelle seguenti ipotesi, la decorrenza retroattiva dei rapporti assicurativi relativi ai lavoratori dell'area dirigenziale:

- versamento di premi relativi a periodi precedenti alla entrata in vigore del decreto;

-infortuni sul lavoro o malattie professionali che comportino l'obbligo per l'Istituto di corrispondere prestazioni per periodi antecedenti all'entrata in vigore del decreto.

In relazione alle posizioni assicurative già accese per tali fattispecie - le quali conservano piena efficacia anche ai fini delle relative prestazioni - si precisa che:

-per le lavorazioni classificate alla voce 0813, non è richiesto alcun adempimento operativo da parte delle Sedi, essendo prevista la conferma dell'attuale riferimento classificativo;

-per quelle attualmente classificate in ponderazione alle voci 0813, 0843 ed altre, in attesa del decreto ministeriale di cui al precedente punto 5, le Sedi competenti dovranno acquisire e protocollare le eventuali richieste di riclassificazione, rinviandone l'esame a dopo l'emanazione del decreto ministeriale di approvazione delle nuove tariffe dei premi, nell'ambito delle quali saranno inseriti anche i relativi riferimenti classificativi.

## **2. Accensione di nuove posizioni per i lavoratori dell'area dirigenziale non assicurati alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 38/2000.**

Per i lavoratori dell'area dirigenziale non ancora assicurati presso l'Istituto, le Sedi competenti dovranno acquisire e protocollare le denunce da presentarsi dai datori di lavoro nei termini e secondo le previsioni contenute nel citato articolo 4 del decreto legislativo n. 38/2000.

Sul piano operativo, si precisa che:

-qualora il datore di lavoro sia già titolare di posizione assicurativa classificata all'attuale voce 0813 e le ulteriori lavorazioni denunciate siano classificabili alla voce medesima occorrerà semplicemente acquisire agli atti la variazione, per poi valutare l'opportunità di richiedere, successivamente all'approvazione delle nuove tariffe dei premi, l'eventuale integrazione di premio.

-negli altri casi, la Sede competente si limiterà, al momento, alla suddetta acquisizione e protocollazione delle denunce, rinviando a dopo l'emanazione del decreto ministeriale di approvazione delle nuove tariffe dei premi - nell'ambito delle quali, si ripete, saranno inseriti anche i nuovi riferimenti tariffari per i lavoratori in parola - l'apertura di una o più posizioni assicurative per le lavorazioni svolte dai dipendenti denunciati.

### **SCHEDA N. 2**

#### ***Assicurazione dei lavoratori parasubordinati.- Art. 5 decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.***

L'art. 5 in argomento estende l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai lavoratori parasubordinati che svolgano le attività previste dall'articolo 1 del Testo Unico o che, per l'esercizio delle loro mansioni, si avvalgano, non in via occasionale, di veicoli a motore da essi personalmente condotti.

Lo stesso articolo, i cui effetti decorrono dal 16 marzo 2000, definisce altresì le modalità e i termini di attuazione, per la cui illustrazione valgono le seguenti prime istruzioni operative.

#### **1. Soggetti assicurati**

Per l'individuazione dei predetti lavoratori la norma in esame fa rinvio all'articolo 49, comma 2, lett. a) del Decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986, recante disposizioni in materia di "Imposta sul reddito delle persone fisiche", in virtù del quale si considerano parasubordinati i percettori di redditi derivanti:

- dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica;
- dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- dalla partecipazione a collegi e commissioni;
- da altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, intendendosi come tali, a norma dello stesso art. 49, quelli "aventi per oggetto la prestazione di attività non rientranti nell'oggetto dell'arte o professione esercitata dal «lavoratore», che, pur avendo contenuto intrinsecamente artistico o professionale, sono svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto, nel quadro di un rapporto unitario e continuativo, senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita".

In linea generale, quindi, si tratta di rapporti che:

- ⇒ intercorrono con un determinato soggetto senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti dello stesso;
- ⇒ hanno carattere unitario di durata, cioè protratto nel tempo;
- ⇒ sono svolti in modo continuativo, cioè non saltuario;
- ⇒ non necessitano di mezzi organizzati;
- ⇒ sono retribuiti con periodicità e con ammontare prestabilito;
- ⇒ trovano solitamente la loro fonte giuridica in un contratto concluso fra le parti in forma scritta o comunque in un incarico formale conferito dal committente ed accettato dal lavoratore (la proposta di legge sulla "tutela dei lavori atipici", in corso d'esame parlamentare, prevede per tali contratti la forma scritta obbligatoria).

#### **2 Attività protette**

In linea con i principi della delega (art. 55 -comma 1, lett. i- della legge n. 144/99), presupposto per la ricorrenza dell'obbligo assicurativo è l'esposizione a rischi "specificatamente" previsti dalla legge.

A tale riguardo, la norma, in analogia con quanto stabilito per gli altri assicurati, dispone la tutela obbligatoria nei confronti dei lavoratori parasubordinati che:

- svolgono le attività previste dall'art. 1 del Testo Unico;
- ovvero si avvalgono per l'esercizio delle proprie mansioni, non in via occasionale, di veicoli a motore personalmente condotti.

### **3. Il premio assicurativo**

Il premio assicurativo, ripartito nella misura di un terzo a carico del lavoratore e di due terzi a carico del committente, è calcolato, in base al tasso applicabile all'attività svolta, sull'ammontare dei compensi effettivamente percepiti, salvo quanto stabilito dall'art. 116, comma 3, del Testo Unico.

A tali fini:

- a) per la determinazione dei compensi da assumere quale base imponibile, si ritiene debba farsi riferimento alle disposizioni dettate in materia fiscale dall'articolo 50, comma 8, del medesimo D.P.R. n. 917/86, in virtù del quale si è pervenuti alla individuazione delle nuove figure da assicurare.

Ciò, anche in un'ottica di omogeneità con le norme che regolano la contribuzione INPS per gli stessi soggetti.

Pertanto, la base imponibile è da intendersi costituita dal reddito percepito dal lavoratore al netto delle detrazioni di cui all'art. 50, comma 8, del citato D.P.R. n. 917/86 in materia fiscale.

Quest'ultima norma stabilisce che il reddito derivante dai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa - di cui alla lett. a) del comma 2 dell'art. 49 - è costituito dall'ammontare dei compensi in danaro o in natura percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, con esclusione delle somme documentate e rimborsate per spese di viaggio, alloggio e vitto relative alle prestazioni effettuate fuori del territorio comunale, ridotto del 5 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle altre spese; la riduzione non si applica alla parte dei compensi che supera l'ammontare di cento milioni di lire e alle indennità percepite per la cessazione del rapporto.

Si aggiunge, inoltre, che ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 51 della legge n. 488/99 (legge finanziaria 2000), a decorrere dall'1.1.1999, e per l'anno 2000, la menzionata riduzione forfetaria (del 5 per cento) è stata fissata nella maggiore misura del 6% se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di collaborazione coordinata e continuativa entro il limite di £. 40.000.000 ed il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, che sia non superiore alla deduzione fiscale per esso prevista (attualmente £. 1.800.000).

Detta aliquota, alle medesime condizioni, è fissata al 7% a decorrere dall'1.1.2001.

L'importo, così come sopra determinato ai fini fiscali, costituisce, pertanto, la base imponibile su cui determinare il premio dovuto, nei limiti stabiliti, ai sensi dell'articolo 116 del Testo Unico n. 1124/65 quale retribuzione minima e massima per la liquidazione delle rendite, allo stato pari, rispettivamente, a £. 21.382.000 e a £. 39.709.000 annue.

Nell'ipotesi di rapporti di lavoro di durata inferiore all'anno, i suddetti parametri di riferimento andranno frazionati in tanti dodicesimi per quanti sono i mesi o frazioni di mese previsti dal contratto;

- b) per il tasso applicabile all'attività svolta dal lavoratore, ai sensi del 4° comma del citato articolo 5, si deve fare riferimento "a quello dell'azienda, qualora l'attività stessa sia inserita nel ciclo produttivo; in caso contrario, a quello dell'attività effettivamente svolta."

Più precisamente:

- qualora l'attività del lavoratore parasubordinato sia riferibile ad una delle posizioni assicurative già in capo al committente, si applicherà il tasso in vigore per detta posizione;
- in caso contrario (come avviene di norma per i rapporti di collaborazione coordinata stipulati da committenti agricoli non titolari di rapporti assicurativi istituiti ai sensi del Titolo I del Testo Unico n. 1124/65), si applicherà il tasso medio previsto per la corrispondente voce di tariffa, eventualmente oscillato ai sensi delle venti Modalità tariffarie.

### **4. Adempimenti del committente**

Per espressa disposizione normativa, il committente è tenuto a tutti gli adempimenti del datore di lavoro previsti dal Testo Unico del 1965.

Pertanto, in sede di prima applicazione, egli dovrà provvedere, entro il 15 aprile 2000, alla iscrizione del lavoratore mediante la:

- denuncia di esercizio, con accensione di un'apposita posizione assicurativa, se l'attività effettivamente svolta dal lavoratore parasubordinato non rientri fra le lavorazioni già denunciate;
- denuncia di variazione dei soggetti assicurati, qualora la suddetta attività sia ricompresa in una delle posizioni assicurative già accese dal committente;

In entrambi i casi dovranno essere comunicati:

- i nominativi dei lavoratori in questione;
- la misura dei compensi pattuiti;
- la durata del rapporto di collaborazione.

Il committente dovrà altresì provvedere:

- al pagamento del premio alle scadenze di legge o a quelle fissate dall'Istituto, nella misura integrale prevista, restando demandata alle parti (committente e lavoratore) la regolazione dei conseguenti rapporti patrimoniali;
- alla denuncia dell'infortunio e della malattia professionale occorsi ai lavoratori, da effettuarsi nei termini e con le modalità disciplinate dal Testo Unico;
- alla denuncia nominativa di cui all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo in argomento. In sede di prima applicazione, l'obbligo verrà assolto con la suddetta denuncia d'iscrizione da presentare entro il 15 aprile 2000.

### **5. RegISTRAZIONI obbligatorie**

In coerenza col dettato normativo che pone a carico del committente tutti gli adempimenti previsti dal Testo Unico per il datore di lavoro, quest'ultimo è tenuto anche per i lavoratori in esame alle registrazioni obbligatorie sui libri di legge.

Al riguardo, si informa che sono in corso contatti con il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale per verificare ogni possibilità di semplificazione di tali adempimenti, anche in relazione alla particolare natura giuridica dei rapporti di lavoro in argomento.

### **Istruzioni operative**

#### **Accensione di nuove posizioni per i lavoratori parasubordinati.**

Le Sedi competenti dovranno acquisire e protocollare le denunce da presentarsi da parte dei committenti, che, per i rapporti in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, debbono essere presentate entro il termine risultante dalla previsione di cui al citato articolo 5, comma 5 (15 aprile 2000).

Sul piano operativo, si precisa che:

- nel caso in cui l'attività effettivamente svolta dal lavoratore parasubordinato non rientri fra le lavorazioni già denunciate dal committente, si procederà all'apertura di un'apposita posizione assicurativa, alla quale verrà applicato il tasso di premio previsto per la classificazione effettuata;
- qualora l'attività prestata sia inserita nel ciclo produttivo dell'azienda, relativamente al quale sussista già una posizione assicurativa che possa comprendere la lavorazione svolta, occorrerà semplicemente acquisire agli atti la denuncia di variazione anche per valutare l'opportunità di richiedere l'eventuale integrazione di premio.

Allo scopo di acquisire tutti i dati e le informazioni richieste per i soggetti tutelati, le Sedi medesime dovranno predisporre apposite evidenze in attesa che sia definita la nuova modulistica e modificate le procedure informatiche.

### ***SCHEDA N. 3***

#### ***Assicurazione degli sportivi professionisti.- Art. 6 decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38***

L'articolo 6 introduce l'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per gli sportivi professionisti dipendenti, ponendo al riguardo la seguente disciplina.

### **1. Soggetti assicurati**

La norma individua i nuovi soggetti da assicurare negli sportivi professionisti dipendenti dai soggetti di cui all'articolo 9 del Testo unico.

Al riguardo, va precisato che, in virtù del combinato disposto degli articoli 2, 3 e 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91, per "sportivi professionisti dipendenti" devono intendersi gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico - sportivi ed i preparatori atletici che, a titolo oneroso e con carattere di continuità, esercitano attività "professionistica" a favore di società sportive operanti nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e conseguono tale qualificazione dalle rispettive Federazioni sportive nazionali.

Per la costituzione del singolo rapporto di lavoro la normativa in parola richiede, a pena di nullità, la stipula di un contratto in forma scritta da depositare presso la Federazione sportiva nazionale per l'approvazione.

Allo stato le Federazioni che risulta abbiano istituito al proprio interno il settore professionistico sono le seguenti:

- Federazione ciclistica italiana;
- Federazione italiana giuoco calcio;
- Federazione italiana golf;
- Federazione motociclistica italiana;
- Federazione italiana pallacanestro;
- Federazione pugilistica italiana.

### **2. Decorrenza dell'obbligo**

La decorrenza dell'obbligo assicurativo in parola viene fissata alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 38/2000 (16 marzo 2000).

### **3. Denunce di esercizio**

In fase di prima applicazione, l'articolo in esame pone l'obbligo di presentare le denunce di cui all'articolo 12 del testo unico n. 1124/65 nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 38/2000 (15 aprile 2000).

Considerata la natura speciale della disposizione in parola, si ritiene che il suddetto termine massimo sia applicabile anche in relazione alle denunce dovute per i lavoratori in parola ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo in esame. Devono pertanto ritenersi tempestivamente effettuate (e quindi non sanzionabili) le denunce

presentate entro il 15 aprile 2000 in relazione ad assunzioni e cessazioni dal servizio di sportivi professionisti dipendenti intervenute dal 16 marzo 2000 al 15 aprile 2000.

Decorso il suddetto periodo di trenta giorni, operano, invece, i termini ordinari stabiliti dal citato articolo 12 del testo unico n. 1124/65 nonché, per gli aspetti ivi disciplinati, dall'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo in argomento.

#### **4. Retribuzione valevole ai fini contributivi**

L'articolo in esame demanda ad un successivo decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, su delibera del Consiglio di amministrazione dell'INAIL, la individuazione delle retribuzioni valevoli ai fini della determinazione del premio assicurativo.

#### **5. Individuazione dei riferimenti tariffari**

Con il decreto ministeriale di cui al precedente punto 4 saranno altresì individuati i riferimenti tariffari per la classificazione delle lavorazioni svolte dagli "sportivi professionisti dipendenti".

#### **Istruzioni operative**

In attesa dei provvedimenti ministeriali necessari per la concreta attuazione dell'obbligo in parola, le Sedi competenti dovranno provvedere soltanto ad acquisire e protocollare le denunce presentate dai datori di lavoro nei termini e secondo le previsioni contenute nel citato articolo 6 del decreto legislativo n. 38/2000, rinviando, al momento, l'apertura della nuova posizione relativa ai dipendenti denunciati.

### **SCHEMA N. 4**

#### ***Denuncia contestuale dei codici fiscali dei lavoratori assunti o cessati dal servizio***

##### ***Art. 14, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38***

L'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000 n.38 prevede che i datori di lavoro devono comunicare "contestualmente all'instaurazione del rapporto di lavoro o alla sua cessazione" il codice fiscale dei lavoratori, stabilendo che in caso di omessa o errata comunicazione sia applicata una sanzione amministrativa pari a lire centomila per lavoratore.

Pertanto, a decorrere dal 16 marzo 2000 tutti i datori di lavoro pubblici e privati devono comunicare all'INAIL i codici fiscali dei lavoratori che inizieranno ovvero cesseranno la prestazione lavorativa a partire da quella data.

Le nuove disposizioni in tema di denuncia istantanea del codice fiscale dei lavoratori non incidono su quelle relative alla dichiarazione annuale da effettuarsi tramite il modello 770 o Unico per la cui compilazione restano confermate le istruzioni impartite con circolare n. 37/1999.

#### **1. Soggetti obbligati**

Si precisa che sono tenuti ad effettuare la denuncia istantanea tutti i datori di lavoro obbligati all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali sia ai sensi delle disposizioni del Titolo I del Testo unico n. 1124/65 (gestione industria, ora ripartita nei settori industria, artigianato, terziario ed attività varie) sia ai sensi delle disposizioni del Titolo II del citato Testo unico (gestione agricoltura).

L'obbligo riguarda, come detto precedentemente, la generalità dei lavoratori assicurati, con l'esclusione dei seguenti soggetti:

- alunni di scuole di ogni ordine e grado;
- allievi di corsi di addestramento professionale;
- candidati all'emigrazione all'estero sottoposti a prova d'arte.

#### **2. Obbligo di comunicazione. Contestualità.**

L'obbligo della comunicazione del codice fiscale del lavoratore deriva dall'instaurazione o dalla cessazione del rapporto di lavoro.

In concreto, esso va assolto "contestualmente" all'inizio ed al termine dell'attività lavorativa svolta e soggetta a tutela assicurativa.

La comunicazione, pertanto, deve avvenire nello stesso giorno in cui inizia o cessa effettivamente la prestazione lavorativa, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 12 del menzionato T.U. .

La norma stabilisce che, in caso di omessa o errata comunicazione, sia applicata una sanzione amministrativa pari a lire centomila per ciascun lavoratore.

Per rafforzare la contestualità dell'obbligo, la norma non prevede l'ipotesi di comunicazione tardiva che, quindi, deve ritenersi compresa a tutti gli effetti nei casi di omissione.

La sanzione amministrativa – pari a lire centomila per lavoratore – consegue ad una violazione formale (omessa o errata comunicazione del codice fiscale) che potrà essere rilevata in sede di accertamento ispettivo.

Per determinate ed eccezionali fattispecie, nell'ambito della procedura per la irrogazione della sanzione amministrativa dovranno essere valutate le circostanze che abbiano eventualmente impedito di adempiere con "contestualità" all'obbligo della comunicazione, che dovrà risultare comunque assolto nel più breve tempo possibile ed, in ogni caso, entro il giorno successivo a quello in cui sia cessato l'oggettivo impedimento.

### **3. Oggetto e modalità della comunicazione**

La denuncia deve contenere i seguenti dati:

- codice fiscale dell'azienda;
- numero di posizione assicurativa INAIL e relativo contro codice. Per i datori di lavoro agricoli, dovrà essere compilato solo il campo della posizione assicurativa con l'indicazione di otto n. 9 (99999999);
- codice fiscale dei lavoratori assunti o cessati dal servizio;
- data (giorno/mese/anno) della relativa assunzione o cessazione.

Nel caso di lavori di breve durata, per i quali è stabilito il termine finale, la comunicazione potrà essere effettuata con un'unica denuncia sia per l'inizio che per la fine del rapporto - salvo aggiornamenti che si rendessero necessari nel corso dell'attività stessa.

Nell'ottica della massima semplificazione, la denuncia potrà essere effettuata a scelta del datore di lavoro e con le modalità illustrate nell'unità nota tecnica:

- tramite posta elettronica all'indirizzo "[dna@inail.it](mailto:dna@inail.it)";
- telefonando al numero 16484 (call center);
- utilizzando l'apposito modulo predisposto secondo il fac-simile allegato da presentare – direttamente agli sportelli ovvero tramite posta o fax – a qualunque Sede territoriale INAIL;
- trasferendo i dati su supporto informatico con struttura a record fisso, come specificato nella citata nota tecnica, che potranno anch'essi essere presentati a qualunque Sede territoriale INAIL.

Si rende noto, inoltre, che sono allo studio altre modalità, di cui si darà tempestiva notizia, tese a facilitare ulteriormente la comunicazione delle denunce.

Per la soluzione di qualsiasi dubbio connesso all'obbligo di denuncia nonché alle modalità di assolvimento, è possibile fare riferimento al numero 16484, sopra indicato.

#### ***NOTA TECNICA***

(allegata alla scheda n. 4)

### **MODALITA' PER LA DENUNCIA NOMINATIVA ISTANTANEA**

Si forniscono, con la presente nota, informazioni di dettaglio sulle modalità da seguire per l'utilizzo dei diversi strumenti di comunicazione.

Si premette al riguardo che, per ragioni connesse alla sicurezza applicativa e alle norme che regolano la privacy, le comunicazioni rese mediante posta elettronica o call-center saranno accettate solo se riportano il codice di accesso (4 cifre) che è stampato sui moduli 10SM inviati annualmente dall'INAIL ad ogni azienda.

Qualora ne sia sprovvisto, il datore di lavoro potrà acquisire detto codice presso qualsiasi Sede territoriale dell'Istituto.

Per i datori di lavoro agricoli, il codice di accesso è il seguente: 1205.

#### **A) Denuncia tramite posta elettronica da effettuarsi all'indirizzo [dna@inail.it](mailto:dna@inail.it)**

##### **Accesso consentito tutti i giorni per 24 ore al giorno.**

##### **Cosa deve fare il datore di lavoro**

Per tale forma di comunicazione sono previsti i seguenti adempimenti:

- a) creare un file in formato testo (.txt) con lunghezza record uguale a 168 e struttura record uguale a quella riportata nella sezione "struttura record";
- b) **salvare il file del punto precedente con un nome la cui parte finale deve essere uguale a "inail\_dna.txt";**
- c) allegare il file alla posta elettronica da inviare all'indirizzo "[dna@inail.it](mailto:dna@inail.it)";
- d) **conservare i file inviati.**

Per facilitare l'utilizzo della posta elettronica, è stato realizzato un programma, che consente al datore di lavoro di creare in automatico un file in formato testo con nome predefinito da allegare alla posta elettronica.

Per eseguire lo scarico del programma sul proprio personal computer collegarsi con il sito INTERNET "[www.inail.it](http://www.inail.it)" e "cliccare" sulla scritta "scarico programma INAIL DNA".

Il programma, per ridurre i tempi di trasferimento, è stato compresso (zip); occorrerà, pertanto, prima di installarlo, espanderlo (unzip).

Le modalità di installazione e di utilizzo del programma sono riportate sul file "Leggimi.txt", che è possibile trovare all'interno della cartella del programma INAIL DNA.

La ricevuta dell'avvenuta comunicazione sarà inviata, per posta ordinaria, a cura dell'Istituto, direttamente al recapito del datore di lavoro dichiarante.

##### **Cosa deve fare la Sede INAIL**

Non sono previsti, per questa modalità, particolari adempimenti a carico della Sede.

#### **B) Denuncia tramite call center (numero 16484) - Accesso consentito tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 18.00**

### Cosa deve fare il datore di lavoro

Per tale modalità occorre comporre il numero 16484, seguire le indicazioni dell'operatore telefonico per la scelta della funzione "denuncia nominativa" e quindi comunicare a richiesta dello stesso operatore:

- a) il codice fiscale del datore di lavoro dichiarante;
- b) la posizione assicurativa sulla quale è dichiarato il lavoratore.
- c) I datori di lavoro agricoli dovranno indicare, come posizione assicurativa, il numero 99999999 (otto volte 9);
- d) il codice fiscale del lavoratore assunto o cessato dal rapporto di lavoro;
- e) la data di inizio o di cessazione del rapporto lavorativo.

La ricevuta dell'avvenuta comunicazione sarà inviata, per posta ordinaria, a cura dell'Istituto, direttamente al recapito del datore di lavoro dichiarante.

### Cosa deve fare la Sede INAIL

Anche in questo caso non sono previsti adempimenti a carico della Sede.

#### C) Denuncia tramite supporto cartaceo

### Cosa deve fare il datore di lavoro.

Per la comunicazione tramite supporto cartaceo occorre utilizzare il modulo a lettura ottica, appositamente predisposto secondo il fac-simile allegato, disponibile presso le Sedi INAIL.

La denuncia, debitamente compilata e sottoscritta:

- può essere presentata direttamente agli sportelli;
- ovvero inviata per posta o tramite fax ad una qualsiasi Sede dell'Istituto.

Gli indirizzi ed i numeri di fax delle Sedi INAIL possono essere consultati sul sito INTERNET [www.inail.it](http://www.inail.it) cliccando sull'icona "per contattarci/uffici territoriali".

Per i datori di lavoro agricoli si richiama quanto detto precedentemente a proposito del numero di posizione assicurativa da indicare nel relativo campo (99999999).

### Cosa deve fare la Sede INAIL

Per consentire di far fronte alle prime richieste dei datori di lavoro, le Sedi provvederanno a riprodurre un congruo numero della modulistica, in attesa della imminente fornitura della stessa da parte della tipografia dell'Istituto.

Per quanto concerne l'acquisizione dei dati denunciati, le stesse Unità potranno utilizzare, non appena rilasciati i relativi programmi:

- a) la procedura di lettura ottica;  
oppure
- b) la digitazione mediante apposita procedura CICS.

#### D) Denuncia tramite supporti informatici (dischetti magnetici, CD)

### Cosa deve fare il datore di lavoro

Per le comunicazioni tramite supporti informatici si richiedono i seguenti adempimenti:

- a) creare un file in formato testo (.txt) con lunghezza record uguale a 168 e struttura record uguale a quella riportata nella sezione "struttura record";
- b) salvare il file del punto precedente con un nome la cui parte finale deve essere uguale a "inail\_dna.txt";
- c) consegnare il supporto a qualsiasi Sede locale INAIL.

Se la denuncia viene presentata tramite dischetti magnetici utilizzare floppy da 3,5 pollici.

La ricevuta dell'avvenuta comunicazione sarà rilasciata a cura dell'operatore di sportello.

### Cosa deve fare la Sede INAIL

- a) caricare il file in formato testo su personal computer;
- b) **verificare che la parte finale del nome del file sia uguale a "inail\_dna.txt"; se il nome impostato non corrisponde a quello richiesto, rinominare il file secondo lo standard richiesto;**
- c) allegare il file alla posta elettronica da inviare all'indirizzo "[dna@inail.it](mailto:dna@inail.it)".

La Sede deve rilasciare per ogni denuncia presentata un'apposita ricevuta utilizzando il programma INAIL STAMPA DNA per personal computer.

#### Struttura record.

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>da posizione 01 a 16:</b> | riportare il codice fiscale del lavoratore;                          |
| <b>da posizione 17 a 25:</b> | riportare il numero della posizione assicurativa;                    |
| <b>da posizione 26 a 29:</b> | riportare l'anno di inizio del rapporto lavorativo nel formato AAAA; |

**posizione 30** riempire con il carattere '?' (punto interrogativo);  
**da posizione 31 a 32:** riportare il mese di inizio del rapporto lavorativo nel formato MM;  
**posizione 33:** riempire con il carattere '?' (punto interrogativo)  
**da posizione 34 a 35:** riportare il giorno di inizio del rapporto lavorativo nel formato GG;  
**da posizione 36 a 39:** riportare l'anno di fine del rapporto lavorativo nel formato AAAA;  
**posizione 40:** riempire con il carattere '?' (punto interrogativo);  
**da posizione 41 a 42:** riportare il mese di fine del rapporto lavorativo nel formato MM;  
**posizione 43:** riempire con il carattere '?' (punto interrogativo);  
**da posizione 44 a 45:** riportare il giorno di fine del rapporto lavorativo nel formato GG;  
**da posizione 46 a 47:** riportare i caratteri '??' (2 punti interrogativi);  
**da posizione 48 a 63:** riportare il codice fiscale del datore di lavoro;  
**da posizione 64 a 67:** riportare il codice accesso riservato (obbligatorio);  
**da posizione 68 a 87:** riempire con spazi;  
**da posizione 88:** riempire con il carattere 's' se il lavoratore assunto o cessato dal servizio è un cittadino straniero sprovvisto di codice fiscale, altrimenti riempire con il carattere 'n';  
**da posizione 89 a 128:** riempire con il cognome del lavoratore assunto o cessato dal servizio nel caso di cittadino straniero sprovvisto di codice fiscale, altrimenti riempire con spazi;  
**da posizione 129 a 168:** riempire con il nome del lavoratore assunto o cessato dal servizio nel caso di cittadino straniero sprovvisto di codice fiscale, altrimenti riempire con spazi.